



COMUNE DI GERACE

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N. 11
DEL 27/05/2022

OGGETTO: Approvazione piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022.

L'anno **2022** il giorno **ventisette** del mese di **Maggio** alle ore **16:00** convocato dal Vice Sindaco con avvisi scritti in data 20/05/2022 prot. n. 4230, consegnati tramite posta certificata PEC, si è riunito sotto la presidenza del Vice Sindaco dott. Rudi Lizzi in sessione ordinaria di prima convocazione il **Consiglio Comunale**, composto da:

Presenti:	SI	NO
PEZZIMENTI Giuseppe		X
LIZZI Rudi	X	
RODI Francesco	X	
MULTARI Antonio		X
ORLANDO Michele	X	
GALLUZZO Salvatore	X	
CUSATO Giuseppe	X	
LACOPO Giuseppe	X	
VARACALLI Giuseppe	X	
MACRI' Giuseppe	X	
SCARAMUZZINO Luigi	X	

Presenti: 09 Assenti: 02

Partecipa il Segretario Com.le D.ssa Monica Grillea.

Assume la Presidenza il Vice Sindaco il quale, constatato che i consiglieri presenti, in n. 09 su n. 11 consiglieri assegnati ed in carica, integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione dell'adunanza dichiara aperta la seduta precisando che sono osservate le disposizioni vigenti per il contenimento del rischio covid 19 ed invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno.

ACCERTATO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti preventivamente i seguenti pareri ai sensi del T.U.EE.LL.;

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(F.to Dott. Giulio Cusato)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(F.to Dott. Giulio Cusato)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

➤ **il comma 652**, ai sensi del quale "... *... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...*"

➤ **il comma 654** ai sensi del quale "... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...*";

➤ **il comma 654 bis** ai sensi del quale "... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*

➤ **il comma 655** ai sensi del quale "... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'[articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...*";

➤ **il comma 658** ai sensi del quale "... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...*";

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 21/08/2014 il quale all'articolo 27 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale **ovvero** dall'autorità competente;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - "... *predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...*" (lett. f);
 - "... *approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...*" (lett. h);
 - "... *verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...*" (lett. i);

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "*criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*",
- Deliberazione n. 57/2020/rif;

- Deliberazione n. 238/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 138/2021/R/rif;

Viste, allora,

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l’impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, “... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”;
- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021

Considerato che l’art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che

- “... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...”;
- Il Piano Finanziario è soggetto “... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Gerace è presente ma non ancora totalmente operante l’Ente di Governo dell’ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 Agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 Settembre 2011, n. 148, il quale al momento non svolge completamente le funzioni di Ente territorialmente competente e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

Esaminato il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2022-2025, predisposto ed elaborato in conformità all’art. 27 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dal Comune, in quanto operante in economia, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti, il quale espone per l’anno 2022, un costo complessivo di € 244.546,63;

Evidenziato che;

- per effetto dell’integrazione e delle modifiche funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio nonché della sottrazione dal totale dei costi delle entrate di cui all’art. 1.4. della Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/d/RIF/R lo stesso ammonta complessivamente ad € 244.546,63;
- ai sensi dell’art. 7.3 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Effettuata con esito positivo la procedura di validazione del piano finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, come risultante dal parere del Segretario Comunale, in grado di garantire adeguati profili di terzietà rispetto all’attività gestionale ai sensi della Delibera Arera 57/2020/R/rif;

Richiamato il Piano Economico Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente Deliberazione, come sopra validato, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l’art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2021 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

Visto il Piano economico finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di

gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2022 di € 244.546,63, così ripartiti:

COSTI FISSI € 67.369,82

COSTI VARIABILI € 177.176,81

Rilevato che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato "A" succitato, tra utenze domestiche e non domestiche, come segue:

- 88,08% a carico delle utenze domestiche;
- 11,92% a carico delle utenze non domestiche;

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, procedendo con l'approvazione delle nuove tariffe, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022, da parte del Segretario Comunale, quale allegato "A" e parte integrante e sostanziale del presente atto;

Rilevato che in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, suddivise tra utenze domestiche e non domestiche sono quelle riportate negli allegati "B" e "C" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2022:

- prima rata: 31/07/2022
- seconda rata: 30/09/2022
- terza rata: 31/01/2023
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/07/2022.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 27/04/2021, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2021;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "*... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";

- l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

-

Visti inoltre:

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: "*1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022*";

- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15) il quale dispone: "*5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.*"

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "*... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...*".

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Sentiti gli interventi:

Cons. Galluzzo: Questa tariffa è l'unica che può oscillare, non per colpa dei Comuni, ma per il piano tariffario che

annualmente viene inviato attraverso gli enti preposti al conferimento dei rifiuti. Noi a Gerace abbiamo la fortuna di mantenere il servizio di raccolta differenziata con costi bassi, perchè riusciamo a garantirlo con dipendenti propri, quindi un servizio non esternalizzato e ciò determina un abbattimento, rispetto agli altri Comuni che sono costretti a mantenere aliquote molto alte, con un'aliquota ragionevole per l'utenza. A questo è rapportata anche l'incidenza di quello che riusciamo a conferire con la differenziata, e vi garantisco che arrivare al 37, 38% di conferimento in discarica della raccolta differenziata per noi è stato un grosso successo.

Cons. Varacalli: Volevo capire, siccome prima non c'era la raccolta differenziata, quando è stato fatto il piano, tre, quattro anni fa, si era detto che ci sarebbe stata una diminuzione delle imposte e che si andava a pagare di meno. A me questo oggi non risulta e neanche da questo piano finanziario risulta che ci siano dei vantaggi rispetto alla differenziata, perché, al di là di un contributo del conai, non si evince quanto si viene a risparmiare sul vetro e altro. Quindi se è possibile dire come mai non è stato diminuito il costo per gli utenti e come mai non vengono riportati l'eventuale introito per il vetro, c'è solo quello della carta.

Cons. Galluzzo: Varacalli non ci può essere qui dentro quanto si risparmia di vetro. Prego dott. Cusato che forse lei riesce a spiegare meglio.

Interviene il Responsabile del settore finanziario – tributi per fornire chiarimenti.

Esaurita la discussione,

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Con 6 voti favorevoli, zero contrari e 3 astenuti (Varacalli, Macrì e Scaramuzzino), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- a) richiamate le premesse, **di approvare per l'anno 2022**, preso atto del Piano Economico Finanziario 2022 - 2025, con i relativi allegati (**All. A**), parte integrante e sostanziale, così come validato dal Segretario Comunale, le tariffe della TARI relative alle **utenze domestiche** e **utenze non domestiche** che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quali parti integranti e sostanziali, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati;
- b) di quantificare in € 244.546,63. il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub a) del deliberato;
- c) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5.%;
- d) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2022:
 - prima rata 31/07/2022;
 - seconda rata 30/09/2022;
 - terza rata 31/01/2023
- e) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- f) di dare mandato al Responsabile del Servizio Tributi affinché predisponga il relativo ruolo Tari 2022 per l'invio degli avvisi di pagamento ai contribuenti, per come previsto dalla normativa vigente in materia;
- g) di dare mandato al Responsabile della trasparenza di provvedere, ai sensi dell'art. 8 del D.L. 102/2013 alla pubblicazione della presente delibera nel sito istituzionale dell'Ente;

Infine, il Consiglio Comunale, on 6 voti favorevoli, zero contrari e 3 astenuti (Varacalli, Macrì e Scaramuzzino), espressi per alzata di mano, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2022

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.



Deliberazione di Consiglio Comunale N. 11 Del 27/05/2022

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Vice Sindaco – Presidente
(F.to Dott. Rudi Lizzi)

Il Segretario Comunale
(F.to D.ssa Monica Grillea)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2° comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi prot. n. 4561

Gerace lì, 31.05.2022

F.to L'Addetto all'Albo
CATALDO ALESSANDRA

ESECUTIVITA'

Su dichiarazione del messo, attesto che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità **è divenuta esecutiva** in data

Essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

In quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to D.ssa Monica Grillea)

E' copia conforme all'originale.
lì, 30.05.2022

F.to Il Segretario Com.le
Resp. del Servizio